


D 17 / 2

Dopo l'articolo 30 della PL è inserito il seguente:

"Art. 30-bis

(Chiusura della discarica di Roccasecca)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva un piano per la definizione delle procedure e l'adozione delle misure necessarie per la chiusura dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) a decorrere dall'esaurimento della capienza del V bacino dell'impianto."

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', located at the bottom right of the page.